

N. R.G. 1043/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Cremona, in persona del Giudice unico dott. Giorgio Scarsato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **r. g. n. 1043/2015** vertente tra:

I.M.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (P.IVA. 00973630197)

S.M.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (P.IVA. 00976560194)

entrambe con l'avv. Fiorella Sangiovanni, del Foro di Cremona

parti attrici

e

Alberti Agostino, nato a Crema il 3.12.1938 (C.F. LBR GRN 38T03 D142Q)

con l'avv. Michele Barillà, del Foro di Cremona

ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera dell'Ordine degli Avvocati di Cremona del 29.7.2015

Alberti Luca Emanuele, nato a Crema il 25.8.1967 (C.F. LBR LMN 67M25 D142S)

con l'avv. Roberta Agostino, del Foro di Cremona

Alberti Eliana Lucia, nata a Crema il 10.5.1970 (C.F. LBR LLC 70E50 D142W)

con l'avv. Roberta Agostino, del Foro di Cremona

Alberti Massimo, nato a Crema il 22.7.1968 (C.F. LBR MSM 68L22 D412R)

con l'avv. Guido Broglio

parti convenute



in cui le parti hanno precisato le conclusioni

parti attrici: come da foglio di precisazione delle conclusioni datato 12.5.2016 e depositato in via telematica;

parte convenuta Alberti Agostino: come da foglio di precisazione delle conclusioni datato 5.5.2016 e depositato in via telematica;

parti convenute Alberti Luca Emanuele e Eliana Lucia: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica il 13.5.2016;

parte convenuta Alberti Massimo: come da foglio di precisazione delle conclusioni datato 19.5.2016 e depositato in via telematica;

RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE

§ 1. Alla base della presente causa vi stanno i seguenti incontestati fatti: la società Alberti S.r.l., società della famiglia Alberti, nel 2012 versava in una profonda crisi economica¹; per cercare di porre rimedio a tale situazione, la società e i suoi soci, odierni convenuti, tutti figli di Alberti Agostino, suo fondatore e amministratore, hanno stipulato con le società Curiosità D'Epoca International S.r.l. (poi 3C S.r.l.), I.M.I S.r.l. e S.M.I. S.r.l. un documento, intitolato “Protocollo d'Intesa”, datato 6.9.2012 (lo si veda al doc. 6 parti attrici); ai fini che in questa sede rilevano, con tale “Protocollo” veniva dato incarico alla società I.M.I. per la predisposizione di un piano industriale di salvataggio della società degli Alberti, anche mediante ricorso a procedure concorsuali di ristrutturazione o di concordato (cfr. artt. 5.1. - 5.5.), dietro pagamento del corrispettivo di € 180.000,00 (cfr. art. 5.3.); altresì, sia la società Alberti sia i suoi soci e l'amministratore personalmente si impegnavano a dare incarico alla S.M.I. per gestire il rapporto con il ceto creditorio e liquidare il patrimonio immobiliare della società (cfr. artt. 5.12.-5.16, nonché il patrimonio immobiliare personale dei soci: cfr. art. 3 iv), dietro pagamento di un corrispettivo pari al 14% dell'intera esposizione debitoria (cfr. art. 5.16.); le parti pattuivano espressamente – fra le altre condizioni- che *“il presente protocollo deve ritenersi quale semplice dichiarazione non vincolante dei reciproci intenti delle parti”* (cfr. art. 9.2.); le parti, inoltre, inserivano nel “Protocollo” una clausola compromissoria del seguente tenore *“qualsiasi controversia fra le parti avente titolo, relativa o comunque connessa alla validità, interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente protocollo, sarà inizialmente devoluta alla procedura di conciliazione prevista dall'art. 11; qualsiasi controversia di cui al punto 12.2. che non sia stata composta ai sensi dell'art. 11 è deferita al giudizio rituale di un Collegio Arbitrale”* (cfr. art. 12.2. e 12.3); veniva anche una inserita una clausola per foro esclusivo, secondo cui *“in ogni caso, per ogni eventuale controversia sottratta per disposizione di legge alla competenza arbitrale, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano”* (cfr. art. 12.10); il piano di ristrutturazione e di salvataggio della società Alberti falliva, in quanto la società era dichiarata fallita nel 2013.

§ 2.1. Con atto di citazione notificato il 31.3.2015-10.4.2015 la I.M.I. e la

1 Cfr. doc. 1 parti attrici;



S.M.I. hanno citato in giudizio, per la prima udienza del 23.7.2015, i convenuti, allegando che gli Alberti, pur avendo sottoscritto il “Protocollo”, si sarebbero sottratti agli impegni previsti, temporeggiando e infine mai sottoscrivendo le procure e non consegnando la documentazione necessaria per la sua esecuzione, con ciò facendo invano confidare esse parti attrici sulla positiva conclusione dell'affare; hanno chiesto pertanto accertarsi la sussistenza di una responsabilità precontrattuale degli Alberti, ex art. 1337 c.c., e la condanna degli stessi al risarcimento del danno, stimato in € 230.000,00.

§ 2.2. Con provvedimento ex art. 168 *bis* c.p.c., la prima udienza di comparizione è stata differita al 10.9.2015. Si sono costituiti quindi tutti i convenuti (Alberti Agostino il 1.7.2015, Alberti Luca Emanuele e Alberti Eliana Lucia l'8.9.2015, Alberti Massimo il 24.7.2015): contestando nel merito la sussistenza di una propria responsabilità precontrattuale e la quantificazione del danno data da parti attrici, tutti i convenuti hanno eccepito la improponibilità della azione intrapresa e, in subordine, la incompetenza del Tribunale di Cremona a conoscere della controversia, sulla base degli artt. 12.2, 12.3. e 12.10 del “Protocollo”.

§ 3. L'eccezione di arbitrato va accolta, in quanto fondata (e dirimente al fine del decidere).

§ 3.1. Ai sensi dell'art. 806 c. I c.p.c., così come novellato dal d.lgs. 40/2006, “le parti possono fare decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge”; tale disposizione si pone in linea di continuità con il disposto del precedente art. 806 c.p.c.².

L'art. 808 c.p.c. novellato prevede la compromettibilità in arbitri delle controversie nascenti da un contratto, anche mediante inserimento nel testo contrattuale di clausola compromissoria.

Ai sensi dell'art. 808 bis c.p.c. novellato “Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decisi da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'art. 807 c.p.c.”.

L'art. 807 c.p.c., già nella versione precedente, ed ancora oggi dopo la novella, prevede che “il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia”.

3.2. Alla luce di questi parametri normativi, si deve anzitutto affermare la piena validità della clausola di cui all'art. 12.2. del “Protocollo” di cui è causa nella parte in cui devolve alla competenza di arbitrato rituale³ “*qualsiasi controversia fra le*

2 Art 806 c.p.c. ante riforma “le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli artt. 429-459, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale dei coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione”;

3 La natura rituale (anziché irrituale) dell'arbitrato ivi contemplato emerge chiaramente dai plurimi ed espliciti riferimenti alla disciplina degli artt. 810 e ss. c.p.c. fatto agli artt. 12.4 – 12.9 del “Protocollo”;



parti avente titolo, relativa o comunque connessa alla validità, interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione”.

La natura non contrattuale, ma paracontrattuale, del “Protocollo” emerge chiaramente dal disposto del suo art. 9.2. in cui le parti hanno pattuito espressamente che *“il presente protocollo deve ritenersi quale semplice dichiarazione non vincolante dei reciproci intenti delle parti”*; pertanto, la clausola di cui all'art. 12.2. è da qualificarsi come clausola che devolve ad arbitri controversie non contrattuali (ex art. 808 bis c.p.c.); tale clausola è pienamente valida alla luce dei parametri normativi ora elencati: concerne diritti disponibili delle parti (ex art. 806 c.p.c.), non viola alcun divieto di legge di compromettibilità in arbitri (ex art. 806 c.p.c.); specifica quali cause siano compromettibili (ex art. 807 c.p.c.) ed è redatta in forma scritta, come prescritto dall'art. 808 bis c.p.c.; parti attrici hanno dedotto⁴ che tale “Protocollo” non potrebbe essere ritenuta “apposita convenzione” ai sensi dell'art. 808 bis c.p.c.; l'argomento non è condivisibile, in quanto basato su una lettura estremamente formalistica del termine “convenzione” di cui all'art. 808 bis c.p.c.; la *ratio* della norma è, infatti, quella di richiedere una forma scritta *ad substantiam*, in qualunque atto contenuta e comunque denominato, per richiamare le parti sull'importanza della loro decisione di derogare alla giurisdizione statale; tale forma scritta è data nel caso di specie.

§ 3.3. Ritenuta la validità della clausola di cui all'art. 12.2., si deve procedere a valutare se la presente controversia rientri fra quelle contemplate dalla clausola.

Questo Giudice ritiene di dare risposta positiva alla questione.

Non sono condivisibili le deduzioni fatte da parti attrici secondo cui *“la presente causa non concerne l'adempimento o l'esatto inadempimento e/o risoluzione del Protocollo... ma bensì la violazione delle trattative da parti degli Alberti, già giunte ad uno stato idoneo e tale da fare legittimamente confidare nella positiva conclusione dell'affare e la conseguente responsabilità precontrattuale a carico dei convenuti”* (cfr. atto di citazione p. 10); tale deduzione contraddice tutta la parte narrativa della *causa petendi* fatta dalle stesse parti attrici e la documentazione dalle stesse prodotta (p. 4-10 atto di citazione; cfr., in particolare, doc. 12 parti attrici), da cui si evince chiaramente che ciò di cui parti attrici si dolgono è proprio l'inadempimento da parte degli Alberti agli obblighi paracontrattuali disciplinati dal “Protocollo”, inadempimento che rientra nell'oggetto della clausola compromissoria.

La qualificazione giuridica data da parti attrici all'azione proposta, correttamente individuata nella responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 c.c., non è sufficiente per escludere che la presente controversia rientri fra quelle contemplate dall'art. 12.2.; ai fini dell'inclusione o meno di una controversia fra quelle contemplate in una clausola compromissoria, infatti, non è rilevante la qualificazione in diritto data all'azione, ma la *causa petendi*, intesa come deduzione dei fatti storici alla base dell'azione proposta; se anche, in ipotesi, parti attrici avessero qualificato la loro azione come volta a far valere una responsabilità contrattuale in capo a parti convenute (vale ricordare che fino alla pronuncia

⁴ Cfr. memoria n. 1 parti attrici, p. 2;



SS.UU. 9645/2001 la responsabilità precontrattuale era da parte della giurisprudenza qualificata come responsabilità contrattuale); se anche, in ipotesi, parti attrici non avessero del tutto qualificato la loro azione di responsabilità, sarebbero rimasti invariati i dati fattuali esposti alla base della domanda, dati che configurano una controversia rientrante fra quelle di cui alla clausola di cui all'art. 12.2. Del resto, non è chi non veda come risulti rischioso ancorare la valutazione sulla inclusione o meno di una controversia in una clausola arbitrale alla qualificazione giuridica della domanda data alla fattispecie dalla parte, anziché ai fatti storici dedotti, perché la qualificazione definitiva di una fattispecie è compito ed è data solo all'esito del giudizio da parte del Giudice.

Non è nemmeno da ritenersi dirimente, per ritenere che la presente controversia non rientri fra quelle di cui alla clausola di cui all'art. 12.2., la giurisprudenza invocata da parti attrici⁵: è vero che Cass. 1674/2012 ha affermato il principio secondo cui “la clausola compromissoria, riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce, va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi "*causa petendi*" nel contratto medesimo, con esclusione quindi delle controversie che in quel contratto hanno unicamente un presupposto storico, come nella specie, in cui la "*causa petendi*" ha titolo aquiliano ex art. 1669 cod. civ., avendo gli attori dedotto gravi difetti dell'immobile da loro acquistato presso il costruttore”. Ma nel caso di specie il “Protocollo” di cui è causa non rappresenta un mero presupposto storico “sullo sfondo” (così motivazione di Cass. 1674/2012) dell'azione di responsabilità proposta (come si pone un contratto di compravendita rispetto ad una azione ex art. 1669 c.c.), ma fonda l'azione di responsabilità proposta, in quanto parti attrici chiaramente agiscono facendo valere la violazione dell'obbligo di buona fede da parte dei convenuti nelle trattative; obbligo il contenuto era già tipizzato *ex ante* dalle parti e specificato dal “Protocollo”, sicché i comportamenti denunciati come contrari a buona fede si concretizzano proprio nella violazione degli impegni di cui a detto “Protocollo”.

Peraltro, vale notare che, da un'attenta lettura della motivazione e del caso di detta sentenza Cass. 1674/2012, emergono argomenti proprio in segno contrario alle deduzioni di parti attrici, e che avvalorano quanto sinora detto in ordine alla secondaria importanza della qualificazione giuridica della fattispecie ai fini della valutazione della compromettibilità in arbitrato di una controversia: nel caso che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte, la Corte d'Appello aveva qualificato la fattispecie come azione di responsabilità contrattuale ex art. 1495 c.c. e l'aveva quindi per questa ragione ritenuta ricompresa nella clausola arbitrale; la Suprema Corte ha accolto il ricorso verso questa sentenza, osservando come la qualificazione della fattispecie, ai fini della valutazione della sua inclusione o meno nelle controversie devolute ad arbitri, andasse fatta sulla base di fatti storici allegati, indipendentemente dalla qualificazione dell'azione proposta dalle parti⁶.

5 Cfr. memoria n. 1 parti attrici, p. 2;

6 Dalla motivazione della sentenza Cass. 1674/2012 “nella specie, dall'atto di citazione è agevole desumere che gli acquirenti, nell'evocare in giudizio la società venditrice e costruttrice



Infine, vale osservare che, sulla questione, la giurisprudenza afferma costantemente il principio secondo cui una clausola arbitrale debba essere interpretata in senso lato: così Cass. 13531/2011 ha affermato che “il collegio arbitrale, al quale con una clausola compromissoria siano state deferite le controversie in materia di interpretazione o di applicazione del contratto, è competente a decidere anche in materia di inadempimento o di risoluzione del contratto stesso, poiché detto patto, in assenza di espressa volontà contraria, deve essere interpretato in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto” (conformi, fra le tante Cass. 15474/2011; Cass. 15078/2012; Cass. 28425/2015); il fatto che il principio sia affermato in relazione a controversie contrattuali si spiega col dato che tali massime sono rese su casi precedenti alla novella di cui al d.lgs. 40/2006, quindi prima che venisse introdotto l'art. 808 bis c.p.c.; ciò non vale ad escludere che tale principio giurisprudenziale valga per clausole di arbitrato in materia non contrattuale, come nel caso di specie; il disposto dell'art. 808 quater c.p.c. -introdotto dal d.lgs. 40/2006- dispone infatti “nel dubbio, la convenzione di arbitrato si intende nel senso che la competenza si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto a cui la convenzione si riferisce”. Orbene, applicando queste coordinate giurisprudenziali e il disposto dell'art. 808 quater c.p.c. al caso di specie, ne deriva la necessità di interpretare in senso ampio la clausola di cui all'art. 12.2.; ciò che porta, ancora una volta, ad includere la presente controversia fra quelle previste dalla clausola in esame.

§ 4. Ciò detto in ordine alla validità della clausola di cui all'art. 12.2. del “Protocollo”, ed in ordine al fatto che la presente controversia sia da ritenersi rientrare fra quelle compromettibili in arbitri secondo detta clausola, ci si deve chiedere se l'eccezione per compromesso arbitrale rituale, pur se non sollevata ritualmente da tutti i convenuti, precluda o meno l'accoglimento dell'eccezione.

Alla luce del *revirement* di cui alla sentenza SS.UU. 24513/2013, l'eccezione di compromettibilità in arbitrato rituale è da qualificarsi come analoga all'eccezione

dell'immobile della quale domandarono la condanna al risarcimento del danno, lamentarono la presenza di "notevoli difetti costruttivi ... significativamente alla rete fognaria condominiale ed in particolare alla unità abitativa degli istanti, posta al centro dell'intero complesso ove esiste una maggiore pendenza della fogna", ed il fatto di essersi ritrovati "allagati nelle parti basse dell'immobile e cosa gravissima con fuoriuscita di acque scure e maleodoranti provenienti dalla rete fognaria condominiale, con grave pregiudizio e danni sia all'immobile e sia alla salute degli occupanti. ... In tal modo gli attori, denunciando la presenza di gravi difetti costruttivi relativi alla rete fognaria e domandando la condanna al risarcimento del danno della società costruttrice e venditrice dell'immobile, hanno dedotto un titolo di responsabilità astrattamente inquadrabile nell'art. 1669 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. 2^a, 21 aprile 1990, n. 3339; Cass., Sez. 2^a, 28 marzo 1997, n. 2775). Nella specie invece il contratto di compravendita costituisce il presupposto storico sullo sfondo del quale si innesta l'azione proposta, ma non la causa petendi della stessa, perché il grave difetto costruttivo denunciato, essendo un comportamento rilevante solo sotto il profilo di un'eventuale responsabilità aquiliana, è un fatto che non sostanzia una domanda di fonte contrattuale, alla quale soltanto si riferisce la clausola arbitrale sottoscritta dalle medesime parti”;



di in competenza, sicché essa deve essere eccepita nel rispetto delle preclusioni ex artt. 38 e 167 c.p.c.⁷

Nel caso di specie, vale rilevare che solo una delle parti convenute si sia costituita tempestivamente per la prima udienza di comparizione del 23.7.2015, eccependo l'incompetenza di questo Tribunale a favore di arbitri tempestivamente, ossia Alberti Agostino (il quale si è costituito in data 1.7.2015), essendosi costituiti tutti gli altri convenuti tardivamente e, quindi, essendo incorsi nella decadenza nella proposizione della eccezione (Alberti Luca Emanuele e Alberti Eliana Lucia l'8.9.2015, Alberti Massimo il 24.7.2015). In casi di litisconsorzio facoltativo, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, ai fini dell'esame dell'eccezione di incompetenza, è sufficiente che una sola delle parti avanzi tale eccezione tempestivamente e correttamente: nella parte motiva di Cass. 22526/2006 si afferma infatti che tale principio sia *ius receptum*. Orbene, poiché per effetto della sentenza SS.UU. 24153/2013 si è affermata la equiparazione della eccezione di devoluzione ad arbitrato rituale alla eccezione di competenza, se ne deve dedurre che il principio affermato da Cass. 22526/2006 si debba estendere anche all'eccezione di arbitrato. Essendo, nel caso di specie, in presenza di litisconsorzio facoltativo fra gli Alberti convenuti, è sufficiente ai fini dell'esame (e dell'accoglimento) dell'eccezione di arbitrato che almeno uno dei litisconsorti l'abbia correttamente e tempestivamente dedotta: ciò che è dato, quanto ad Alberti Agostino.

Va quindi dichiarata la incompetenza (e non la improponibilità alla luce della precitata SU.UU. 24153/2013) del presente Tribunale a conoscere della controversia a favore di un Collegio Arbitrale rituale.

7 SS. UU 24513/2013

“L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione”;

Cass. 23163/2015

“In considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c. Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro”;



§ 5. Vanno rigettate le domande di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzate da parti convenute nei confronti di parti attrici.

Pur prendendo atto delle giurisprudenza di merito che ha adottato tale statuizione in casi analoghi al presente, questo Giudice ritiene di non aderirvi: l'azione proposta non presenta caratteri di temerarietà solo per la previsione di una clausola arbitrale, e di pattuizione di foro esclusivo, agli artt. 12.2. e 12.10 del "Protocollo"; la previsione pattizia di un foro esclusivo ex art. 29 c.p.c. e di una competenza arbitrale sono infatti questioni che non potevano essere sollevate d'ufficio da questo Giudice, sicché poteva ben essere dato che nessuna delle parti convenute avanzasse le relative eccezioni, accettando che fosse il Giudice Ordinario di Cremona a conoscere del rapporto litigioso; questa valutazione toglie carattere di temerarietà all'azione.

§ 6. A fronte dell'accoglimento della eccezione di competenza, parti attrici vanno condannate in solido alla rifusione delle spese di lite a favore di tutte le parti convenute, secondo il principio della soccombenza; lo scaglione di riferimento va individuato secondo il valore della domanda proposta, pur se rigettata; i compensi sono stimabili: in € 2430,00 per la fase di studio; in € 1550,00 per la fase introduttiva; in € 1620,00 per la fase istruttoria (applicando al valore di € 5400,00 l'abbattimento del 70 %, ex art. 4 c. I D.M. 55/2014; vale infatti notare che non ha avuto luogo alcuna istruttoria orale; vale inoltre notare che nelle loro memorie ex art. 183 c. VI c.p.c. parti convenute si sono concentrate – correttamente – principalmente solo sulla questione di competenza o hanno riproposto gli stessi argomenti già ampiamente dedotti negli atti introduttivi); in € 2025,00 per la fase decisoria (applicando l'abbattimento del 50% al valore di € 4025,00, ex art. 4 c. I D.M. 55/2014; vale infatti notare che non si è reso necessario procedere al deposito di alcuna nota conclusiva); su tali importi spettano accessori di legge e spese forfetarie nella misura del 15%; vale precisare che tali importi vanno liquidati in modo unitario a favore di Alberti Luca Emanuele e di Eliana Lucia, stante la unitarietà della loro difesa; quanto ad Alberti Agostino, essendo stato lo stesso ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va disposta la condanna di parti attrici in solido alla rifusione degli importi sopra detti, ridotti del 50% ex art. 130 T.U. Spese di Giustizia, con pagamento a favore dello Stato, ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, in persona del Giudice Unico dott. Giorgio Scarsato, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattesa così provvede:

- dichiara la incompetenza del presente Tribunale a conoscere delle domande proposte da parti attrici a favore della competenza di un Collegio Arbitrale rituale;
- rigetta le istanze per condanna ex art. 96 c.p.c. avanzate da parti convenute;
- condanna parti attrici in solido alla rifusione delle spese di lite a favore di



parti convenute, spese che si liquidano:

(per la parte Alberti Agostino), già praticato l'abbattimento della metà ex art. 130 T.U. Spese di Giustizia, per compensi in € 1215,00 per la fase di studio; € 775,00 per la fase introduttiva; € 810,00 per la fase istruttoria; € 1012,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge e spese forfettarie; con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato, ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia;

a favore di Alberti Luca Emanuele e Alberti Eliana Lucia in solido, per compensi in € 2430,00 per la fase di studio; € 1550,00 per la fase introduttiva; € 1620,00 per la fase istruttoria; € 2025,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge e spese forfettarie;

a favore di Alberti Massimo per compensi in € 2430,00 per la fase di studio; € 1550,00 per la fase introduttiva; € 1620,00 per la fase istruttoria; € 2025,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge e spese forfettarie;

così deciso in Cremona, il 19.5.2016

Il Giudice
dott. Giorgio Scarsato

